

## III

(Altri atti)

## SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

## DECISIONE DELEGATA DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 8/19/COL

del 6 febbraio 2019

**recante modifica dell'elenco contenuto nel punto 39 della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo sullo Spazio economico europeo, che fornisce un elenco dei posti d'ispezione frontaliere in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi («elenco dei posti d'ispezione frontaliere in Islanda e Norvegia») e che abroga la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 90/18/COL [2019/931]**

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visti il punto 4, lettera B., punti 1) e 3), e il punto 5, lettera b), della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»),

visto l'atto di cui al punto 4 della parte 1.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE [Direttiva 97/78/CE del Consiglio del 18 dicembre 1997 che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità <sup>(1)</sup> («Direttiva 97/78»), modificato e adeguato all'accordo SEE dalle modifiche settoriali di cui all'allegato I del medesimo accordo, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto,

visto l'atto di cui al punto 111 della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE [Decisione 2001/812/CE della Commissione, del 21 novembre 2001, che stabilisce i requisiti relativi al riconoscimento dei posti d'ispezione frontaliere responsabili dei controlli veterinari per i prodotti provenienti dai paesi terzi che sono introdotti nella Comunità <sup>(2)</sup>], modificato, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

adattati all'accordo SEE dal punto 4, lettera d), del protocollo 1 dell'accordo SEE nonché dall'articolo 1, paragrafo 2, e dall'articolo 3, del protocollo 1 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte,

considerando quanto segue:

Con lettera del 25 giugno 2018 (doc. n. 919969), il Ministero dell'Agricoltura e dell'alimentazione norvegese («Ministero norvegese») ha informato l'Autorità di vigilanza EFTA («Autorità») in merito alla richiesta dell'Autorità norvegese per la sicurezza alimentare (NFSA), del 4 maggio 2018 (Doc No 919967), riguardante l'approvazione di nuove strutture presso il centro d'ispezione *Solstrand*, che rientra nel posto d'ispezione frontaliere (NO TOS 1) *Tromsø Port*, dell'aggiunta di prodotti della pesca confezionati per il consumo umano che non richiedono temperature specifiche [HC-NT(1)(2)(3)] alle categorie di prodotti approvate per tale centro d'ispezione e della conseguente modifica dell'elenco dei posti d'ispezione frontaliere in Islanda e in Norvegia.

Conformemente al punto 4, lettera B., punto 3), della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE, dal 10 al 12 dicembre 2018 l'Autorità ha effettuato una visita di ispezione congiunta con la direzione F della DG SANTE presso il centro d'ispezione *Solstrand* per valutare l'idoneità e lo stato di avanzamento delle strutture e delle attrezzature per le categorie di prodotti HC-T(FR)(1)(2)(3) e HC-NT(1)(2)(3). Il 12 dicembre 2018 l'Autorità e la direzione F della DG SANTE hanno quindi firmato una raccomandazione comune riguardante l'approvazione delle nuove strutture presso il centro d'ispezione *Solstrand* e dell'aggiunta di prodotti della pesca confezionati per il consumo umano che non richiedono temperature specifiche [HC-NT(1)(2)(3)] alle categorie di prodotti approvate (doc. n. 1043557). È pertanto opportuno elencare il centro d'ispezione *Solstrand* per le categorie di prodotti HC-T(FR)(1)(2)(3) e HC-NT(1)(2)(3).

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 30.1.1998, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GUL 306 del 23.11.2001, pag. 28.

Con lettera del 7 dicembre 2018 (doc. n. 1042406), l'Autorità alimentare e veterinaria islandese (MAST) ha informato l'Autorità della chiusura del posto d'ispezione frontaliere *Akureyri* (IS AKU I) e ne ha chiesto la soppressione dall'elenco dei posti d'ispezione frontaliere in Islanda e Norvegia.

Con lettera del 14 dicembre 2018 (doc. n. 1043701), il Ministero norvegese ha informato l'Autorità che il 10 dicembre 2018 l'NFSA ha revocato il riconoscimento del posto d'ispezione frontaliere *Honningsvåg Port* (NO HVG 1) (doc. nn. 1043697 e 1043699) e ha chiesto di cancellarlo dall'elenco dei posti d'ispezione frontaliere in Islanda e Norvegia.

Conformemente alla direttiva 97/78/CE, l'Autorità costituisce e pubblica l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti, che può successivamente essere modificato o completato per tener conto dei cambiamenti negli elenchi nazionali. L'attuale elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti in Islanda e Norvegia è stato adottato dall'Autorità l'11 ottobre 2018 con decisione n. 90/18/COL.

L'Autorità deve quindi modificare l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere in Islanda e Norvegia e pubblicare un nuovo elenco per tener conto dei suddetti cambiamenti riguardanti i posti d'ispezione frontaliere *Akureyri* e *Honningsvåg Port* e il centro d'ispezione *Solstrand*, che rientra nel posto d'ispezione frontaliere *Tromsø Port*.

Con decisione n. 3/19/COL (doc. n. 1045585), l'Autorità ha rinviato la questione al comitato veterinario e fitosanitario EFTA che la assiste. Con e-mail del 23, 25 e 30 gennaio 2019 (doc. nn. 1049988, 1050000 e 1050009), il comitato ha formulato parere favorevole sulla proposta di modifica dell'elenco secondo la procedura di esame di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione n. 3/2012/SC del comitato permanente degli Stati EFTA del 26 ottobre 2012. Le misure sono quindi conformi al parere del comitato.

Conformemente al punto 6 della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 494/13/COL dell'11 dicembre 2013, il membro del Collegio competente per le questioni veterinarie e fitosanitarie è abilitato ad adottare i progetti di misure recanti modifica dell'elenco dei posti d'ispezione frontaliere in Islanda e in Norvegia se tali misure sono conformi al parere del comitato veterinario e fitosanitario EFTA, che assiste l'Autorità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. Le categorie di prodotti per le quali è approvato il centro d'ispezione *Solstrand*, che rientra nel posto d'ispezione frontaliere *Tromsø Port* (NO TOS 1), sono modificate nell'elenco dei posti d'ispezione frontaliere in Islanda e Norvegia per comprendere prodotti della pesca confezionati per il consumo umano che non richiedono temperature specifiche [HC-NT(1)(2)(3)], oltre ai prodotti della pesca congelati confezionati per il consumo umano [HC-T(FR)(1)(2)(3)].
2. I posti d'ispezione frontaliere *Akureyri* e *Honningsvåg Port* (IS AKU I e NO HVG 1 rispettivamente) sono soppressi dall'elenco dei posti d'ispezione frontaliere in Islanda e Norvegia.
3. I controlli veterinari sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e introdotti in Islanda e in Norvegia sono effettuati dalle autorità nazionali competenti nei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti elencati nell'allegato della presente decisione.
4. La decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 90/18/COL dell'11 ottobre 2018 è abrogata e sostituita dalla presente decisione.
5. La presente decisione entra in vigore il giorno della firma.
6. L'Islanda e la Norvegia sono destinatarie della presente decisione.

7. Il testo della decisione in lingua inglese è il solo facente fede.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA, che agisce a norma della decisione di delega n. 494/13/COL,

Högni S. KRISTJÁNSSON  
*Membro del Collegio responsabile*

Carsten ZATSCHLER  
*Controfirmatario in qualità di Direttore,  
Affari giuridici e amministrativi*

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO

## ELENCO DEI POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI

Paese: **Islanda**

1	2	3	4	5	6
Hafnarfjörður	IS HAF 1	P		HC(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)	
Aeroporto di Keflavík	IS KEF 4	A		HC(2), NHC(2)	O(15)
Reykjavík Eimskip	IS REY 1a	P		HC(2), NHC(2)	
Reykjavík Samskip	IS REY 1b	P		HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)	
Þorlákshöfn	IS THH1	P		HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-NT(6)	

Paese: **Norvegia**

1	2	3	4	5	6
Borg	NO BRG 1	P		HC (2), NHC(2)	E(7)
Båtsfjord	NO BJF 1	P		HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)	
Egersund	NO EGE 1	P		HC-NT(6), NHC-NT(6)(16)	
Hammerfest	NO HFT 1	P	Rypefjord	HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)	
Kirkenes	NO KKN 1	P		HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)	
Kristiansund	NO KSU 1	P	Kristiansund	HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3) HC-NT(6), NHC-NT(6)	
Larvik	NO LAR 1	P		HC(2)	
Måløy	NO MAY 1	P	Gotteberg	HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)	
Oslo	NO OSL 1	P		HC(2), NHC(2)	
Oslo	NO OSL 4	A		HC(2), NHC(2)	U, E, O
Sortland	NO SLX 1	P	Sortland	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
Storskog	NO STS 3	R		HC, NHC	U, E, O
Tromsø	NO TOS 1	P	Bukta	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
			Solstrand	HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)	

1	2	3	4	5	6
Ålesund	NO AES 1	P	Breivika	HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)	
			Skutvik	HC-T(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-T(FR) (2)(3), NHC-NT(6)	

1 = Nome

2 = Codice TRACES

3 = Tipo

A = Aeroporto

F = Ferrovia

P = Porto

R = Strada

4 = Centro d'ispezione

5 = Prodotti

HC = Tutti i prodotti destinati al consumo umano

NHC = Altri prodotti

NT = Prodotti che non richiedono temperature specifiche

T = Prodotti che richiedono temperature specifiche

T(FR) = Prodotti congelati

T(CH) = Prodotti refrigerati

6 = Animali vivi

U = Ungulati: bovini, suini, ovini, caprini, solipedi selvatici e domestici

E = Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio

O = Altri animali

5-6 = Note particolari

(1) = Controllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della Commissione in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE

(2) = Unicamente prodotti confezionati

(3) = Unicamente prodotti della pesca

(4) = Unicamente proteine animali

(5) = Unicamente lana e pelli

(6) = Unicamente grassi e oli liquidi e oli di pesce

(7) = Pony islandesi (solo da aprile a ottobre)

(8) = Unicamente equidi

(9) = Unicamente pesci tropicali

(10) = Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi, rettili e uccelli diversi dai ratiti

(11) = Unicamente alimenti per animali in massa

(12) = Per (U) nel caso di solipedi, unicamente quelli spediti a uno zoo, nonché per (O), unicamente pulcini di un giorno, pesci, cani, gatti, insetti o altri animali spediti a uno zoo

(13) = Nagylak HU: posto d'ispezione frontaliero (per prodotti) e luogo di transito (per animali vivi) sulla frontiera tra Ungheria e Romania, soggetto a misure transitorie secondo quanto negoziato e previsto nel trattato di adesione per prodotti di origine animale e animali vivi. Cfr. decisione 2003/630/CE della Commissione

(14) = Designato per il transito nella Comunità europea di partite di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano, provenienti dalla Russia o diretti in Russia, secondo le procedure specifiche previste nella pertinente legislazione comunitaria

(15) = Unicamente animali di acquacoltura

(16) = Unicamente farina di pesce